Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1052.

Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il primo conferimento dei posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante, compresi quelli per la lingua italiana, degli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano che siano ancora vacanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, valgono le norme contenute nei seguenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

I posti di preside e direttore sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami ai professori di ruolo ordinario che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio in qualità di insegnante o di capo di istituto negli istituti d'istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni. Per il concorso ai posti di preside degli istituti di secondo grado è fatta tuttavia eccezione del requisito dell'appartenenza ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola nei riguardi dei professori di ruolo di istituti di primo grado, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istituti di secondo grado.

A detto concorso possono partecipare altresì coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno otto anni di servizio in qualità di preside o di direttore incaricato nelle scuole contemplate nel precedente articolo ed abbiano superato uno dei concorsi di cui ai seguenti articoli 3 e 4.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le norme dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Art. 3.

Le cattedre di ruolo sono conferite, mediante concorso per titoli e secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualità di capo di istituto o abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno cinque anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso.

Art. 4.

Le cattedre di ruolo rimaste vacanti, una volta espletato il concorso di cui all'articolo precedente, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) abbiano prestato servizio in qualità di insegnante o di capo di istituto per tre anni scolastici nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a valente, semprechè durante tale servizio risultino in possesso:

a) del diploma di abilitazione della cattedra alla quale aspirano od, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana;

b) di uno dei titoli accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 232 del 14 settembre 1956);

c) del diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, oppure di altro titolo straniero, dichiarati equipollenti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per l'ammissione al concorso è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero anche se il riconoscimento in Italia o la dichiarazione di equipollenza siano avvenute in data posteriore.

Art. 5.

Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono applicabili, per la prima copertura del posto di preside e delle cattedre di ruolo, anche alla scuola media di Ortisei — che, con decorrenza dal 1° ottobre 1952, viene trasformata in scuola media con ordinamento speciale — per la quale la tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento verranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alla scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei, salvo quanto sarà disposto con il decreto di cui al precedente comma, si applicano le norme relative alle scuole medie, comprese quelle concernenti gli oneri degli Enti pubblici locali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo il requisito relativo alla lingua tedesca previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, deve intendersi riferito alla lingua ladina.

Il titolo di studio conseguito nella scuola di cui al primo comma ha lo stesso valore di quello conseguito nel corrispondente tipo di scuola in lingua italiana, ad ogni effetto previsto dalle disposizioni in vigore, compreso il passaggio per il trasferimento ed il proseguimento degli studi in altre scuole.

Art. 6.

Ai vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 4, la carriera sarà fatta decorrere — una volta raggiunto il grado di ordinario ed ai soli effetti giuridici — dall'inizio del servizio valido per l'ammissione al concorso medesimo, escluso il periodo di tempo anteriore al 1° gennaio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053.

Estensione al personale militare somalo, già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117, sul pagamento delle pensioni o degli altri trattamenti di quiescenza e di assegni temporanei al personale civile e militare libico ed eritreo, sono estese con gli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa del territorio della Somalia e con le modifiche di cui agli articoli seguenti:

a) al personale militare somalo già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana o che arruolato in Somalia fu messo a disposizione di altri Governi dell'Africa orientale italiana;

b) agli orfani, al coniuge superstite o agli ascendenti del personale militare di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni temporanei da effettuare ai sensi del precedente articolo, devono essere ricuperate agli aventi diritto tutte le somme ai medesimi corrisposte dalla pubblica Amministrazione, per il periodo di tempo cui detti trattamenti ed assegni si riferiscono, qualunque sia stato il titolo della corresponsione. E', inoltre, vietato il cumulo dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni di cui sopra, anche per il futuro, con qualsiasi altro stipendio, assegno o indennità a carico dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) o di altro Ente pubblico in dipendenza di rapporto d'impiego.

Art. 3.

Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa Italiana al Governo ed al Comando truppe della Somalia ed agli altri Governi e Comandi truppe dell'Africa orientale italiana dal regio decreto 23 agosto 1935, n. 1178, e successive modificazioni e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonchè da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale militare somalo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale potrà espletarle in tutto od in parte, a mezzo dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia che si avvarrà, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme di cui sopra.

Delle predette Commissioni dovrà fare parte un funzionario della Ragioneria dell'A.F.I.S. che rivesta qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi inscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi medesimi, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 1° novembre 1957, n. 1054.

Provvidenze a favore della produzione della canapa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, e di lire 300 milioni per l'esercizio 1959-60, al fine di conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici più progrediti, una maggiore produttività delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui al precedente art. 1 sono utilizzati per l'erogazione di contributi nella spesa inerente ad iniziative anche a carattere generale, intese a conseguire gli scopi di cui al citato art. 1, ed attuate non anteriormente al 1° luglio 1956.

I contributi suddetti possono essere corrisposti ai produttori agricoli di canapa, singoli od associati, nonchè ad enti ed istituti di sperimentazione. Nel caso che i contributi riguardino iniziative a carattere generale, l'erogazione potrà essere effettuata a favore dei produttori in base alla quantità di canapa conferita.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ciascuno esercizio, stabilisce con proprio decreto, da emanare di intesa con il Ministro per il tesoro, le norme relative alla erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per l'applicazione della presente legge, è autorizzato a concedere anticipazioni, mediante aperture di credito entro il limite di lire cento milioni, a favore del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, per tramite del quale potrà essere effettuata la erogazione dei contributi suddetti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio assume la veste di funzionario delegato per tutti i conseguenti effetti previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4.

Il Consorzio nazionale produttori canapa è esente dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di 750 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 novembre 1957, n. **1055**.

Concessione a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Roma, anche per l'anno 1956, del contributo previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 21 dicembre 1955, numero 1310, quale concorso dello Stato per gli oneri che esso sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica, il predetto Comune è autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro cessione di un contributo che gli sarà all'uopo corrisposto dallo Stato in annualità trentacinquennali di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957.

Sostituzione di un membro in seno alla Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956 al registro n. 34, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Vista la lettera 25 luglio 1957, n. 131, con la quale il presidente della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per il Mezzogiorno ha designato, quale membro di detta Delegazione, il dott. prof. Michele Bottalico, direttore generale della Bonifica e della colonizzazione presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, in sostituzione del dott. Domenico Bignardi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor prof. Michele Bottalico, direttore generale della Bonifica e della colonizzazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per il Mezzogiorno in sostituzione del dott. Domenico Bignardi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1957
Registro n. 38, *foglio n.* 319

(6373)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1957.

Nomina del direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1951, con il quale il dott. Marino Marinelli fu nominato direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Vista la lettera in data 20 settembre 1956, con la quale il dott. Marino Marinelli, in rapporto all'anzianità di servizio ed alla età avanzata, ha chiesto di essere esonerato da tale carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del direttore generale dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il dott. Carlo Casali è nominato direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in sostituzione del dott. Marino Marinelli dimissionario.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1957
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 291

(6352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957.

Proroga della gestione commissariale dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » con sede in Torino, e nomina del nuovo commissario nella persona del sig. Erio Padovani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » con sede in Torino;

Considerato che la gestione commissariale disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1957, è venuta a scadere;

Considerato che in attesa dell'approvazione delle norme relative alla nuova composizione degli Organi di amministrazione dell'Ente, si rende indispensabile disporre un ulteriore periodo di gestione commissariale;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Erio Padovani è nominato commissario straordinario dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » con sede in Torino, con i poteri del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.

Il predetto commissario è nominato per la durata di dieci mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1957
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 304

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Montebello, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 gennaio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Montebello, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Perugia;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua collina ed i suoi declivi, oltre a costituire un insieme avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la panoramica veduta della valle del Tevere;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Perugia così delimitata: strada provinciale Tuderte dalla estremità nord della particella n. 144 del foglio n. 286, fino al bivio con la strada vicinale Montebello-Brozzo, strada vicinale Montebello-Brozzo fino alla ferrovia dello Stato Terontola-Foligno, ferrovia statale Terontola-Foligno fino alla strada vicinale della Tèorre, strada vicinale della Torre fino al bivio con la provinciale Tuderte, strada vicinale del Toppo, strada vicinale di Villa Donini fino al bivio con la strada vicinale del fosso di San Vetturino, strada vicinale del fosso di San Vetturino fino al suo incrocio con il fosso di San Vetturino, fosso di San Vetturino fino al suo incontro con il fosso di Fonte Busenga, fosso di Fonte Busenga fino alla estremità nord della particella n. 140 del foglio n. 286, lati a nord delle particelle n. 140 e n. 144 del foglio n. 286, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 novembre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 18

Oggi 14 gennaio 1956, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Perugia debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) PERUGIA Zona di Montebello.

(*Omissis*).

Alle ore 16,30 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria illustra gli scopi della legge sulla tutela delle bellezze naturali e gli obblighi derivanti dal provvedimento di vincolo. Passando quindi a trattare della zona di Montebello in Perugia, pone in risalto la particolare bellezza della zona, sia per l'insieme formato dalla collina sulla quale sorge la Chiesa parrocchiale e dai declivi ad essa adiacenti, complesso di caratteristico aspetto di valore estetico, tradizionale e paesistico. godibile dalla strada provinciale Tuderte nella grande curva a nord, sia per la splendita veduta panoramica della valle del Tevere, che si gode dalla strada provinciale Tuderte nel tratto Montebello-La Colonnetta.

La Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che la zona di Montebello di Perugia costituisce un complesso di caratteristico aspetto di valore estetico, tradizionale e paesistico, formato dalla collina di Montebello e dai suoi declivi e che inoltre da detta zona si gode una straordinaria bellezza panoramica da considerarsi come uno dei più belli quadri naturali sulla valle del Tevere;

All'unanimità propongo per il vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona di Montebello compresa nei fogli numeri 286 e 309 della mappa del comune di Perugia (Nuovo Catasto), e racchiuso nei seguenti limiti: strada provinciale Tuderte dalla estremità nord della particella n. 144 del foglio n. 286 sino al bivio con la strada vicinale Montebello-Brozzo, strada vicinale Montebello-Brozzo sino alla ferrovia dello Stato Terontola-Foligno, ferrovia statale Terontola-Foligno sino alla strada vicinale della Torre, strada vicinale della Torre, sino al bivio con la provinciale Tuderte, strada vicinale del Toppo, strada vicinale di Villa Donini sino al bivio con la strada vicinale del fosso di San Vetturino, strada vicinale del fosso San Vetturino sino al suo incontro con il fosso di San Vetturino, fosso di San Vetturino sino al suo incontro con il fosso di Fonte Busenga, fosso di Fonte Busenga sino alla estremità nord della particella n. 140 del foglio n. 286, lati a nord delle particelle numeri 140 e 144 del foglio n. 286, limiti segnati anche nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

(6305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Albania per il regolamento di alcune questioni derivanti dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le Potenze alleate e associate e l'Italia, concluso in Roma il 22 giugno 1957.

Il 30 ottobre 1957 è stato effettuato in Tirana lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Albania per il regolamento di alcune questioni derivanti dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le Potenze alleate e associate e l'Italia, concluso in Roma il 22 giugno 1957 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 941.

Conformemente all'art. 16, l'Accordo suddetto è entrato in vigore il 30 ottobre 1957.

(6354)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di cura e soggiorno a parte del territorio del comune di Acquasanta (Ascoli Piceno).

Con decreto interministeriale n. 18706.1, in data 30 ottobre 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di cura e soggiorno a parte del territorio del comune di Acquasanta (Ascoli Piceno).

(6359)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da Agenzie di questa, con le seguenti circolari

n. *A*-41 dell'11 ottobre 1957, concernente l'Accordo di pagamento con l'Egitto (n. 15);

n. *A*-42 del 26 ottobre 1957, concernente gestione biglietti (variazione nella classificazione delle « valute trasferibili » e delle « altre valute »).

(6374)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 264

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1957

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	649,812
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,42
1 Corona norvegese	87,587
1 Corona svedese	120,80
1 Fiorino olandese	164,795
1 Franco belga	12,498
100 Franchi francesi	148 —
1 Franco svizzero acc.	142,805
1 Lira sterlina	1752,25
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	24,037

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 10 settembre 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale di liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato (cap. nom.)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data 10-9-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale													
1	Aventi causa della defunta BONIZI Olga fu Achille	26-10-52	1863	22-12-55	70	24- 3-56	3617/1521	14-10-57	21	289	8.875.000	1.320.000	Banca Nazionale Lavoro Sede di Roma	Roma
2	Aventi causa della defunta BONIZI Olga fu Achille	18-12-52	3624	22-12-55	70	24- 3-56	3618/1522	14-10-57	21	290	4.490.000	505.000	Id. Id.	Id.
3	LANZA Fortunato fu Domenico	6- 9-52	1417	28- 7-55	239	15-10-55	3619/1523	14-10-57	21	299	31.465.000	4.070.000	Id. Id.	Id.
4	LANZA Luigia fu Domenico in PANZADORO	29-11-52	2784	28- 7-55	239	15-10-55	3620/1524	14-10-57	21	291	6.755.000	595.000	Id. Id.	Id.
5	LANZA Maria fu Domenico in FERRARI	29-11-52	2785	16-10-54	13	18- 1-55	3621/1525	14-10-57	21	292	275.000	10.000	Id. Id.	Id.
6	LANZA Michele fu Domenico	6- 9-52	1418	30- 1-56	83	7- 4-56	3622/1526	14-10-57	21	293	48.570.000	7.510.000	Id. Id.	Id.
7	PALLINI Luigi fu Cesare	29-11-52	2712	30- 1-56	83	7- 4-56	3623/1527	14-10-57	21	294	25.145.000	2.930.000	Id. Id.	Id.
8	PALLINI Luigi fu Cesare	28-12-52	4380	15- 7-55	230	5-10-55	3624/1528	14-10-57	21	295	12.165.000	1.110.000	Id. Id.	Id.
9	PATRIZI MONTORO Francesco fu Giovanni	27- 5-52	845	28- 7-55	238	14-10-55	3625/1529	14-10-57	21	296	44.300.000	6.410.000	Id. Id.	Id.
10	PATRIZI MONTORO Saverio fu Filippo	27-12-52	3833	31- 7-54	255	6-11-54	3626/1530	14-10-57	21	297	40.195.000	2.870.000	Id. Id.	Id.
	Ente Delta padano													
11	FRANCESCHETTI Valentino Raimondo fu Angelo	28-12-52	4322	24-12-54	134	13- 6-55	3627/1531	14-10-57	21	298	9.740.000	1.915.000	Banca Naz. dell'Agric. Sede di Bologna	Bologna

Roma, addì 26 ottobre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(6142)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico in prova nell'Osservatorio astronomico di Brera, Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Brera, Milano.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officine che verteranno sui seguenti argomenti:

Conoscenza e schizzi rappresentativi di utensili, organi ed attrezzi per macchine; lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici, esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento, costruzione di strutture metalliche semplici con profilati; fucinatura e lavorazione di lamiere; conoscenza ed impiego del tornio, della fresatrice, della spianatrice e della rettificatrice e lavorazione a queste macchine di parti di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo della orologeria.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) aver compiuto alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 32 è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Il predetto limite di anni 32 è, altresì, elevato ad anni 40 ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima dell'istituzione

dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Inoltre il limite massimo di età di anni 32 è elevato ad anni 45, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da tre a sei della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli speciali transitori nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione superiore — Divisione 6ª, entro il termine di novanta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *A*) del precedente art. 3, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione 6ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina

A tal fine, gli ex-combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del *Giornale militare ufficiale* 1922, in carta bollata da lire 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta bollata da lire 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da lire 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 dal 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raz-

ziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da lire 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato in carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, rilasciata in carta bollata da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da lire 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), devono produrre un certificato, su carta bollata da lire 100, da cui risulti che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, dall'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da lire 200, dal competente organo della Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 6ª, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da lire 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 1.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) il certificato provvisorio, su carta da bollo da lire 100, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 3 devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 5 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 100 rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica e debitamente legalizzato. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti che hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione superiore — Divisione 6ª, dopo il termine previsto dall'art. 4 di novanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione superiore — Divisione 6ª, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente ed ai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1957
Registro n. 75, *foglio n.* 306

(6345)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico in prova nell'Osservatorio astronomico di Trieste

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Trieste.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officine intese ad accertare la preparazione del candidato sul seguente programma:

a) la meccanica di precisione, l'ottica e la fotografia;

b) l'elettrotecnica con particolare riguardo alla radiotecnica ed alla elettrotecnica.

I candidati sono tenuti a dichiarare se la loro preparazione verta sulla parte del programma indicata con la lettera *a*) o su quella indicata con la lettera *b*), talchè essi possano essere principalmente interrogati sulla parte segnalata.

Le prove di esame hanno per oggetto i seguenti argomenti:

conoscenze teoriche e pratiche accompagnate da capacità costruttive, registrative, aggiustative e di misura, con utensili a mano o con macchine utensili, nei riguardi della meccanica, dell'ottica, della fotografia, della elettrotecnica e particolarmente della radiotecnica e della elettronica, il tutto con riferimento agli strumenti principali, ausiliari e di misura (nonchè alle loro varie parti) impiegati dagli astronomi negli Osservatori, come: telescopi riflettori e rifrattori con le loro montature, le parti ottiche e loro connessioni meccaniche ed elettriche; orologi di tipi diversi e loro parti; obiettivi e dispositivi fotografici; cronografi; ricevitori e registratori r. t.; micrometri; misuratori di lastre; fotometri, spettrografi, spettrofotometri, ecc. Strumenti di misura elettrici per radiotecnica e per elettronica.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 32 è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Il predetto limite di anni 32 è, altresì, elevato ad anni 40 ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni e presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Inoltre il limite massimo di età di anni 32 è elevato ad anni 45, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da tre a sei della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da lire 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale della istruzione superiore Divisione 6ª, entro il termine di novanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tali limiti di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *A*) del precedente art. 3, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 6ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

A tal fine, gli ex-combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate

alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1894, n. 127, ratificato con modificazione della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da lire 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzate dal prefetto.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato in carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguto ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da lire 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da lire 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), devono produrre un certificato, su carta bollata da lire 100, da cui risulti che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, dall'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da lire 200, dal competente Organo della Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 6ª, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da lire 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 1.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) il certificato provvisorio, su carta da bollo da lire 100, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi contenente la dichiarazione di essere sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare

a) il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima della approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 3 devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 5 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 100 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica e debitamente legalizzato. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da lire 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'anno di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio, di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti dal precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione superiore Divisione 6ª, dopo il termine previsto dall'art. 4 di novanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla precedenza o preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato la prova orale, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 6ª, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte ed orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente ed ai risultati delle prove orali e pratiche da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1957
Registro n. 75, *foglio n.* 305

(6344)

Avviso di rettifica

La graduatoria del concorso nazionale per titoli a centocinquantatre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di matematica e fisica nei licei e negli istituti magistrali, approvata con decreto Ministeriale 30 settembre 1951 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 1952, è rettificata nel senso che il prof. Mira Pietro viene inserito al quattrocentoquarantaduesimo posto della graduatoria stessa, con punti 114,25, tra la professoressa Giuliano Antonina di Salvatore in Landi e la professoressa Savoia Vittorina di Massimiliano in Bargone.

Deve intendersi di conseguenza modificata in conformità la numerazione della graduatoria suddetta.

(Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1957, registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 385).

(6364)

PREFETTURA DI COMO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero del 31 agosto 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Ario Cercignani destinato ad altra sede, con il nuovo veterinario provinciale, dott. Roberto Berti;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, numero 854;

Decreta:

Il veterinario provinciale di 1ª classe dott. Roberto Berti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa, in sostituzione del dott. Ario Cercignani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Como, addì 6 novembre 1957

Il prefetto: Jannoni

(6346)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.